

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

LETTURA DI UNO SCHEMA DI LEGGE DEL DEPUTATO FAZZARI.

PRESIDENTE. Gli uffici avendo ammesso alla lettura un disegno di legge dell'onorevole Fazzari, vi si procede.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

« Disegno di legge per ottenere il pareggio del bilancio dello Stato mediante l'affrancazione della rendita consolidata dalla tassa sulla ricchezza mobile.

« Art. 1. La rendita consolidata sia al portatore, che nominativa, è affrancabile dall'imposta sulla ricchezza mobile.

« Art. 2. La rendita affrancata come all'articolo precedente sarà pagata in oro dalla cassa dello Stato.

« Art. 3. I possessori di rendita consolidata per affrancarla dall'imposta e averne il pagamento in oro dovranno versare nel Tesoro dello Stato per ogni 5 lire di rendita 10 lire in oro effettive.

« Art. 4. La rendita affrancata nei modi sopra espressi non potrà per qualsiasi evento o ragione essere sottoposta a tasse nè generali, nè speciali, nè andare soggetta a ritenuta, riduzioni o conversione di sorta.

« Art. 5. L'affrancazione sarà facoltativa e senza determinazione di tempo per i possessori di rendita; ma coloro che vi procederanno dopo il 31 dicembre 1875 pagheranno lire italiane 11 in oro per ogni 5 di rendita.

« Art. 6. Le somme incassate per effetto di questa affrancazione dovranno erogarsi per pareggiare il bilancio dello Stato.

« Art. 7. Il Governo del Re provvederà con apposito regolamento a determinare il modo di distinguere i titoli affrancati come sopra e pagabili in oro, dagli altri non affrancati, nonchè della esecuzione della presente legge. »

PRESIDENTE. L'onorevole Fazzari è presente?

(È assente.)

Quando sarà presente si fisserà il giorno in cui debba farsi lo svolgimento di questa proposta di legge.

SVOLGIMENTO D' UNO SCHEMA DI LEGGE DEL DEPUTATO NEGROTTO PER LA ISTITUZIONE DI DEPOSITI FRANCHI NELLE PRINCIPALI PIAZZE MARITTIME DEL REGNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Negrotto e di altri, per la istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del regno.

Do la parola all'onorevole Negrotto per svolgere la sua proposta.

NEGROTTO. Anzitutto, signori, interpretando il desiderio dei colleghi che onorarono della loro firma il progetto di legge da me presentato alla Camera per estendere alle principali piazze marittime del regno il beneficio dei depositi franchi, debbo dichiarare che, se da una parte è nostro intendimento di volere che sia concessa la maggior libertà al commercio, d'altra parte noi desideriamo che si abbia a provvedere per tutelare da qualunque frode possibile l'erario.

Ciò posto, per mantenere quanto dissi ieri alla Camera, che, cioè, avrei nel più breve termine possibile sviluppata l'utilità di questa proposta, ne dirò succintamente le ragioni.

Questa istituzione vige fino dal 1660 nella città di Genova, sotto il nome di porto franco, quantunque non sia realmente che un punto franco, o deposito franco, e che servi di base, con nomi diversi, ad istituzioni di simil genere, ma non identiche, in altri Stati, e che poi s'importarono in Italia colla denominazione di magazzini generali. Una identica istituzione si aveva pure a Venezia, nell'isola di San Giorgio, e vi ebbe vita dal 1816 al 1829. Venezia di poi ed altre città italiane vennero erette in città franche, le quali, come la Camera ben conosce, furono soppresse con una recente legge in tutte le parti d'Italia, comprendendosi anche il porto franco di Genova, che colle altre non aveva di comune che il nome, essendo grande la differenza che passa tra una città franca, nella quale si consuma la merce senza pagamento di dazio, e che molto più si presta al contrabbando, ed un punto franco che soltanto serve alle miscele ed alla scelta della merce che nel medesimo è depositata.

Dopo tale soppressione avvenne che moltissime tra le Camere di commercio, il congresso commerciale tenutosi a Genova nel 1869 e tutti coloro ai quali di molto sta a cuore lo sviluppo e la prosperità del commercio, istantemente reclamassero al Governo l'estensione dei depositi franchi, almeno nelle principali città marittime del regno, come quelli che avrebbero immensamente agevolate e semplificate le operazioni commerciali, senza che d'altra parte potessero lasciare temere al Governo i danni del contrabbando, quando avesse con regolamenti speciali stabilite le norme più convenienti ed opportune per assicurarsi contro ogni possibile frode.

Il 9 dicembre dello scorso anno una rappresentanza delle principali Camere di commercio si presentò all'onorevole ministro per le finanze facendo istanza perchè volesse essere largo di tale benefica